

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 maggio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

**1ª Serie speciale:** Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

**2ª Serie speciale:** Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

**3ª Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)

**4ª Serie speciale:** Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

**5ª Serie speciale:** Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero delle imprese  
e del made in Italy

DECRETO 16 aprile 2026, n. 95.

Regolamento recante la sostituzione dell'Allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155, di individuazione dei settori economici per la composizione dei consigli delle camere di commercio. (26G00113) Pag. 1

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare  
e delle foreste

DECRETO 25 maggio 2026.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) «Prosciutto di Carpegna». (26A02673) Pag. 4

Presidenza  
del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO EX D.P.C.M. 22 FEBBRAIO 2024

ORDINANZA 21 maggio 2026.

FSC 2021-2027. Intervento: Discarica per rifiuti non pericolosi denominata «Vasca VII-bis» da realizzare presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo - CUP J75123000510005. Deroghe ad alcuni articoli del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» ai fini dell'esercizio delle funzioni affidate al commissario straordinario. (Ordinanza n. 2). (26A02636) . . . Pag. 12

Presidenza  
del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 27 marzo 2026.

Modifica dell'ordinanza n. 257 del 22 dicembre 2025, recante «Misure attuative dell'articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e della formazione universitaria (Approvazione dello schema di convenzione Rieti città universitaria)». (Ordinanza n. 269/2026). (26A02669) Pag. 16



**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ****Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 21 maggio 2026.

**Medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità.** (Determina n. 651/2026). (26A02674) . . . . . *Pag.* 17

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Saxenda». (26A02631) . *Pag.* 29

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nolpaza» (26A02632) *Pag.* 29

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nolpaza» (26A02633) *Pag.* 30

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di miglustat, «Miglustat Waymade». (26A02654). . . . . *Pag.* 30

Rettifica della determina AAM/A.I.C. n. 90 del 27 marzo 2026, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di perampanel, «Perampanel DOC». (26A02655). . . . . *Pag.* 31

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di alfentanil cloridrato, «Alfentanil Pirmal». (26A02656) . . . . . *Pag.* 32

**Banca d'Italia**

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e liquidazione coatta amministrativa di Connect Plus Business S.r.l. (26A02630). . . . . *Pag.* 32

**Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**

Aggiornamento della classificazione di un prodotto in titolo alla società Pravisani S.p.A. presente nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive. (26A02653). . . . . *Pag.* 32

**Ministero dell'università e della ricerca**

Bando nazionale per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2025/2026. (26A02629) . . . . . *Pag.* 33

**Presidenza del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

Modifiche all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 (26A02670) . . . . . *Pag.* 33

Modifiche degli allegati alle ordinanze n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023 (26A02671). . . . . *Pag.* 33

Modifiche all'allegato B dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023 ed all'ordinanza speciale n. 30 del 31 dicembre 2021 (26A02672) . . . . . *Pag.* 33

**Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia**

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Alberone Soc. Coop. a r.l.», in Udine, e nomina del commissario liquidatore. (26A02651). . . . . *Pag.* 33

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «5D Cooperativa Sociale», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore. (26A02652) . . . . . *Pag.* 34



# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 16 aprile 2026, n. 95.

**Regolamento recante la sostituzione dell'Allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155, di individuazione dei settori economici per la composizione dei consigli delle camere di commercio.**

### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», e in particolare l'articolo 10, comma 3, come modificato dall'articolo 1, comma 11, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, a mente del quale «Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri di cui al comma 2, sulla base della classificazione ISTAT delle attività economiche e tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione, e del valore aggiunto di ogni settore, nonché dell'ammontare del diritto annuale versato, ai sensi dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155, recante «Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, ai sensi del quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto nazionale di statistica e resa nota nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2024, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025;

Considerata pertanto, in ragione delle variazioni intervenute nella codifica delle attività economiche, la necessità di aggiornare l'elencazione dei codici ATECO recata dall'allegato al decreto n. 155 del 2011;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 6 novembre 2025;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2026;

Vista la nota prot. n. 4540 del 25 febbraio 2026, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA  
il seguente regolamento:

Art. 1.

#### *Classificazione delle attività economiche*

1. L'allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155, è sostituito dall'allegato A al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Art. 2.

#### *Clausola valutativa*

1. Il Ministero, decorsi tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, ne verifica l'impatto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169. A tal fine, esamina:

a) gli effetti sulla ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima;

b) lo stato di attuazione e le eventuali difficoltà emerse in fase di implementazione.

2. A tal fine, Unioncamere, previamente acquisiti i dati presso le Camere di commercio, elabora e trasmette al Ministero una relazione comprendente le informazioni necessarie a conoscere i tempi, le modalità attuative e le eventuali difficoltà emerse in fase di implementazione del regolamento, nonché a valutarne le conseguenze, con particolare riguardo alla ripartizione dei consiglieri dei consigli camerali.

Art. 3.

#### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 aprile 2026

*Il Ministro: URSO*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO


Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 738



Allegato A  
(articolo 1, comma 1)

Agricoltura	A	Agricoltura, silvicoltura e pesca
Industria	B	Attività estrattive
	C	Attività manifatturiere
	D	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
	E	Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
	F	Costruzioni
Commercio	G	Commercio all'ingrosso e al dettaglio
Turismo	I	Attività di servizi di alloggio e di ristorazione
Trasporti e Spedizioni	H	Trasporto e magazzinaggio
Credito	L64	Attività dei servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione
	L66.1	Attività ausiliarie dei servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione
Assicurazioni	L65	Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie
	L66.2	Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
	L66.3	Attività di gestione di fondi
Servizi alle imprese	J	Attività editoriali, trasmissioni radiofoniche e produzione e distribuzione di contenuti
	K	Telecomunicazioni, programmazione e consulenza informatica, infrastrutture informatiche e altre attività dei servizi d'informazione
	M	Attività immobiliari
	N	Attività professionali, scientifiche e tecniche
	O	Attività amministrative e di servizi di supporto
Altri settori	Q	Istruzione e formazione
	R	Attività per la salute umana e di assistenza sociale
	S	Attività artistiche, sportive e di divertimento
	T	Altre attività di servizi
	U	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze



## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 117 e 118 della Costituzione:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla for-

mazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato».

«Art. 118. — Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1998:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;


c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.



4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155, recante: «Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.222 del 23 settembre 2011:

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022:

«Art. 2 (*Ministero delle imprese e del made in Italy*). — 1. Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

b) all'articolo 27:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, le parole: «Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero delle imprese e del made in Italy»;

3) al comma 2-bis, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo»;

4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»;

c) all'articolo 29, comma 2, le parole: «Ministero delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

d) la rubrica del Capo VI del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

e) all'articolo 35, comma 2, lettera h), le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy».

3. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole da «dal Ministro delegato» sino a «ove nominato» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata» e le parole: «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese e del made in Italy».

4. Le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico.»

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169 recante: «Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2017.

26G00113

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 25 maggio 2026.


**Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) «Prosciutto di Carpegna».**

IL DIRIGENTE DELLA PQA I  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo

alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spirose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai Paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;



Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, con n. 193;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 141, in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 27 febbraio 2026, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 0106153, in corso di registrazione presso l'Ufficio centrale di bilancio, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupò dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024, del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie L 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela del Prosciutto di Carpegna DOP, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, del decreto n. 12511/2013, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Marche, competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto il provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 43 del 21 febbraio 2026, con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;


Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 43 del 21 febbraio 2026.



2. Il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» figura all'allegato del presente decreto.

#### Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» saranno pubblicati nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 25 maggio 2026

*Il dirigente:* GASPARRI

ALLEGATO

### DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «PROSCIUTTO DI CARPEGNA»

#### Art. 1.

##### *Denominazione*

La denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Carpegna» è riservata al prosciutto crudo stagionato che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

#### Art. 2.

##### *Zona di produzione*

Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del «Prosciutto di Carpegna» debbono essere situati nel territorio delle Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Marche.

I suini nati, allevati, macellati e sezionati nelle suddette regioni sono conformi alle prescrizioni di seguito descritte.

##### Caratteristiche genetiche

La materia prima da utilizzare è costituita da cosce fresche che devono provenire da suini figli di:

*a)* verri delle razze tradizionali Large White Italiana, Landrace Italiana e Duroc Italiana così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano, in purezza o tra loro incrociate, e scrofe delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, in purezza o tra loro incrociate;

*b)* verri delle razze tradizionali di cui alla lettera *a)* e scrofe meticce o di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano, per la produzione del suino pesante;

*c)* verri e scrofe di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano, per la produzione del suino pesante;

*d)* verri degli altri tipi genetici di cui alla lettera *c)* e scrofe delle razze tradizionali di cui alla lettera *a)*.

Di seguito vengono esplicitati i requisiti genetici sopra espressi riportando le combinazioni genetiche ammesse e quelle non consentite:



<b>Tipo genetico verro →</b>	Large White Italiana	Landrace Italiana	Duroc Italiana	Incroci di LWI, LI, DI	Altro tipo genetico approvato (selezione o incrocio di LW, L, D)	Altro tipo genetico non approvato (non valutato o non conforme)
<b>Tipo genetico scrofa ↓</b>						
Large White Italiana	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Landrace Italiana	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Incroci di LWI, LI	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Altre razze (Duroc, etc.)	X	X	X	X	X	X
Altro tipo genetico approvato (selezione o incrocio di LW, L, D)	V (b)	V (b)	V (b)	V (b)	V (c)	X
Altro tipo genetico non approvato ("meticce" non valutate)	V (b)	V (b)	V (b)	V (b)	X	X
Altro tipo genetico non approvato (non valutato o non conforme)	X	X	X	X	X	X

*V (...)* = espressamente consentito dalla lettera (a, b, c, d) sopra riportata nel testo; *X* = non consentito; *LW* = Large White; *LWI* = Large White Italiana; *L* = Landrace; *LI* = Landrace Italiana; *D* = Duroc; *DI* = Duroc Italiana.

La lista degli altri tipi genetici approvati viene periodicamente aggiornata e pubblicata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Non possono essere utilizzate le cosce suine fresche provenienti da:

verri e scrofe;

suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS - Porcine Stress Syndrome).

#### Allevamento e alimentazione

Le fasi e le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantità e modalità di impiego sono finalizzate a ottenere un suino pesante.

Le fasi dell'allevamento sono le seguenti:

allattamento;


svezzamento;

magronaggio;

ingrasso. Allattamento: la fase va dal momento della nascita del suinetto fino ad almeno ventotto giorni di età, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di benessere dei suini. In questa fase l'alimentazione avviene attraverso l'allattamento o naturale sotto la scrofa o artificiale, nel rispetto della normativa vigente. Al fine di soddisfare i fabbisogni fisiologici dei suinetti in allattamento è altresì possibile iniziare a somministrare le materie prime ammesse dalla normativa dell'UE e nazionale vigente, in materia di alimentazione animale. È ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e amminoacidica dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente.

In questa fase, entro il ventottesimo giorno dalla nascita, l'allevatore iscritto nel sistema dei controlli deve apporre su entrambe le cosce del suinetto il seguente tatuaggio di origine a inchiostro, con le seguenti indicazioni.





## Tatuaggio di origine

## Piastra per l'apposizione del tatuaggio di origine

Il tatuaggio di origine reca lettere e cifre riprodotte con caratteri maiuscoli mediante punzoni multiago disposti secondo precise coordinate su piastre di dimensioni 30 mm per 30 mm. Nello specifico il tatuaggio di origine presenta: la sigla della provincia dove è ubicato l'allevamento iscritto al sistema di controllo in cui i suinetti sono nati in luogo delle lettere «XX»; il numero di identificazione dell'allevamento in luogo delle cifre «456»; la lettera identificativa del mese di nascita del suino in luogo della lettera «H».

La seguente tabella associa i mesi dell'anno alle lettere identificative del mese di nascita del suinetto da riprodurre con il tatuaggio di origine in luogo della lettera «H»:

Mese Nascita	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Lettera identificativa del mese	T	C	B	A	M	P	L	E	S	R	H	D

In sostituzione o in associazione al presente tatuaggio di origine sarà consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo identificativo validato dall'Organismo di controllo che assicuri e garantisca la tracciabilità e la rintracciabilità del Prosciutto di Carpegna.


Ai fini del presente disciplinare l'età dei suini in mesi è data dalla differenza tra il mese in cui si effettua la determinazione dell'età e il mese di nascita ed è accertata sulla base del tatuaggio di origine e/o del dispositivo identificativo di cui sopra.

**Svezamento:** è la fase successiva all'allattamento, che può prolungarsi fino a tre mesi di età dell'animale. Il suino in questo stadio di crescita raggiunge un peso massimo di 40 chilogrammi e, allo scopo di soddisfare i suoi fabbisogni fisiologici, gli alimenti possono essere costituiti dalle materie prime ammesse dalla normativa vigente in materia di alimentazione animale. L'alimento può essere presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di latticello, che in forma secca. È ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e amminoacidica dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente.

**Magronaggio:** è la fase successiva allo svezamento, che può prolungarsi fino a cinque mesi di età dell'animale. Il suino raggiunge un peso massimo di 85 chilogrammi. In questa fase sono consentiti gli alimenti costituiti dalle materie prime riportate nella seguente tabella:



<b>Tabella delle materie prime ammesse</b>	
s.s. = sostanza secca della razione calcolata per giorno	
Granturco	fino al 65% della s.s.
Sorgo	fino al 55% della s.s.
Orzo	fino al 55% della s.s.
Fruento	fino al 55% della s.s.
Triticale	fino al 55% della s.s.
Silomais	fino al 10% della s.s.
Cereali minori	fino al 25% della s.s.
Pastone di granella e/o pannocchia di granturco	fino al 55% della s.s.
Pastone integrale di spiga di granturco	fino al 20% della s.s.
Farina glutinata di granturco e/o corn gluten feed	fino al 10% della s.s.
Farina di germe di granturco	fino al 5% della s.s.
Cruscami e altri sottoprodotti della lavorazione del frumento	fino al 20% della s.s.
Siero di latte <sup>1</sup>	fino a 15 litri per capo al giorno
Latticello <sup>1</sup>	fino ad un apporto di 250 gr per capo per giorno di sostanza secca
Polpe secche esauste di bietola	fino al 10% della s.s.
Erba medica essiccata ad alta temperatura	fino al 4% della s.s.
Residui della spremitura della frutta e residui della spremitura del pomodoro, quali supporto delle premiscele	fino al 2% della s.s.
Trebbe e solubili di distilleria essiccati <sup>2</sup>	fino al 3% della s.s.
Melasso <sup>3</sup>	fino al 5% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia <sup>4</sup>	fino al 20% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di girasole <sup>4</sup>	fino al 10% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di colza <sup>4</sup>	fino al 10% della s.s.
Pannello di lino, mangimi di pannello di semi di lino, farina di semi di lino, mangimi di farina di semi di lino	fino al 2% della s.s.
Lipidi con punto di fusione superiore a 36 °C	fino al 2% della s.s.
Lieviti	fino al 2% della s.s.
Pisello	fino al 25% della s.s.
Altri semi di leguminose	fino al 10% della s.s.
Soia integrale tostata e/o pannello di soia	fino al 10% della s.s.
Farina di pesce	fino al 1% della s.s.
Sono ammesse tolleranze sulle singole materie prime nella misura prevista dalla normativa vigente relativa all'immissione sul mercato e all'uso dei mangimi.	
<sup>1</sup> Siero di latte e latticello insieme non devono superare i 15 litri per capo al giorno.	
<sup>2</sup> Si intendono i prodotti ottenuti dalla fabbricazione di alcol mediante fermentazione e distillazione di una miscela di cereali e/o altri prodotti amilacei contenenti zuccheri.	
<sup>3</sup> Se associato a borlande di melasso il contenuto totale di azoto deve essere inferiore al 2%.	
<sup>4</sup> Il tenore di grassi greggi dei prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia, di girasole e di colza non deve essere superiore al 2,5% della s.s.	



L'alimentazione del suino nella fase di magronaggio deve inoltre tener conto delle seguenti specifiche:

sono ammessi l'utilizzo di minerali, l'integrazione con vitamine e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente;

l'alimento può essere presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di latticello, che in forma secca;

è consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% e di grassi pari al 5% della sostanza secca della dieta;

la presenza di sostanza secca da cereali non deve essere inferiore al 45% di quella totale.

Almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per i suini, su base annuale, proviene dalla zona geografica di allevamento di cui all'art. 2, primo capoverso.

Ingrasso: è l'ultima fase dell'allevamento, interviene a magronaggio completato e prosegue fino all'età della macellazione che deve essere di almeno dieci mesi. In questa fase sono consentiti gli alimenti costituiti dalle materie prime riportate nella Tabella delle materie prime ammesse nelle quantità indicate, a esclusione della soia integrale tostata e/o pannello di soia e della farina di pesce. L'alimentazione del suino nella fase di ingrasso deve inoltre tener conto di tutte le specifiche già previste per la fase di magronaggio, con la sola eccezione della presenza di sostanza secca da cereali che non deve essere inferiore al 55% di quella totale.

Alla fine della fase di ingrasso dovrà essere ottenuto un suino pesante che avrà raggiunto in fase di macellazione il peso carcassa indicato nel successivo paragrafo «Macellazione e sezionamento dei suini».

#### Macellazione e sezionamento dei suini

L'età minima del suino alla macellazione è di dieci mesi; viene accertata sulla base del tatuaggio di origine apposto dall'allevatore entro il ventottesimo giorno dalla nascita del suino, e/o del dispositivo identificativo in sostituzione o in associazione.

Il computo dell'età in mesi è dato dalla differenza tra il mese in cui avviene la macellazione e il mese di nascita.

Le cosce suine fresche da utilizzare devono provenire solo da carcasse classificate H *Heavy*, con peso della carcassa compreso fra un minimo di 110,1 chilogrammi e un massimo di 180,0 chilogrammi e appartenenti alle classi «U», «R», «O» della tabella dell'Unione europea per la classificazione delle carcasse suine. Il peso e la classificazione delle carcasse vengono accertati al momento della macellazione.

Le operazioni di sezionamento della carcassa suina possono essere eseguite anche in laboratori di sezionamento iscritti al sistema di controllo diversi dal macello che ha eseguito l'abbattimento degli animali.

Il peso delle cosce fresche rifilate (taglio corto) non deve essere inferiore a 12 kg.

Il macello deve apporre sulle cosce fresche idonee da utilizzare ai fini della DOP, munite del tatuaggio di origine e/o del dispositivo identificativo sopra indicati, in modo visibile ed inamovibile il seguente timbro identificativo:

#### Timbro identificativo del macello



Il timbro identificativo del macello è costituito da una sigla di larghezza 30 mm e altezza 8 mm che identifica il macello iscritto al sistema di controllo, rappresentata da una lettera e da due numeri, posta in luogo dei caratteri «A88» a cui può essere anteposta la sigla «PP».

In sostituzione o in associazione al presente timbro identificativo del macello sarà consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo identificativo validato dall'Organismo di controllo che assicuri e garantisca la tracciabilità e la rintracciabilità del Prosciutto di Carpegna.

L'elaborazione del «Prosciutto di Carpegna» deve avvenire nella zona tradizionalmente vocata del Comune di Carpegna (Provincia di Pesaro-Urbino, Regione Marche).

Il regime climatico dell'area di elaborazione del «Prosciutto di Carpegna» è determinante nella dinamica del ciclo produttivo che è strettamente collegato all'andamento meteorologico caratteristico ed alle particolari condizioni ambientali.

#### Art. 3.

##### *Materie prime*

Il «Prosciutto di Carpegna» è derivato dalle cosce dei suini pesanti corrispondenti alle caratteristiche dell'art. 2. Nel procedimento di salatura si impiega cloruro di sodio marino macinato a secco.

#### Art. 4.

##### *Metodo di elaborazione*

Subito dopo la macellazione le cosce isolate della carcassa sono sottoposte a refrigerazione per almeno 24 ore fino al raggiungimento di una temperatura interna fra 0 e 1°C, successivamente si procede alla rifilatura con «Taglio corto classico».

Le cosce così preparate, provenienti dal macello o dal laboratorio di sezionamento, devono essere lavorate presso lo stabilimento di elaborazione non oltre 120 ore dalla macellazione, assicurando che, qualora non sia effettuata immediatamente la salagione, le cosce siano riposte in un ambiente a temperatura compresa tra -1°C e +4°C.

Le stesse vengono sottoposte ad apposito massaggio con spremitura dei grandi vasi sanguigni e quindi al successivo primo procedimento di salagione con impiego di cloruro di sodio marino macinato a secco.

Le cosce così preparate sono tenute fino a sette giorni in locali con condizioni di temperatura non inferiore a 0°C e di umidità elevata. Dopo di che si procede alla rimozione del sale residuo in superficie ed all'ulteriore massaggio con spremitura dei vasi sanguigni.

Successivamente si passa alla seconda salagione, effettuata in locali ad atmosfera controllata, che si protrae per non oltre undici giorni.

Dopo l'eliminazione del sale in eccesso mediante battitura e spazzolatura segue una fase di maturazione in ambienti con temperatura e umidità controllate, per circa due mesi.

Prima della fine di questa fase si esegue la «tolettatura», cioè la rifinitura della superficie del lato interno della coscia dagli effetti del sopravvenuto calo peso.

Successivamente si ha una fase di prelavaggio, lavaggio ed asciugatura. Infine si effettua la pre-stagionatura sempre in condizioni ambientali controllate tali da favorire una lenta riduzione del tenore di umidità delle cosce. Caratteristica di questa fase è la tradizionale legatura, mediante corda passata «a strozzo» nella parte superiore del gambo ovvero attraverso la foratura della cotenna in corrispondenza dell'osso dello stinco.

In seguito i prosciutti sono battuti, tolettati e stuccati utilizzando esclusivamente metodi tradizionali e manuali.

In tutte le fasi di lavorazione è vietato l'utilizzo di additivi chimici.

#### Art. 5.

##### *Stagionatura*

Dopo le stucature il prodotto viene trasferito in appositi ambienti di stagionatura caratterizzati da temperature comprese tra 15°C e 22°C ed umidità relativa del 40-70%.

Durante la stagionatura è consentita la ventilazione, l'esposizione alla luce ed all'umidità naturale, tenuto conto dei fattori climatici presenti nel Comune di Carpegna. Il periodo di stagionatura, dalla salagione alla commercializzazione, non dura meno di quattordici mesi.

#### Art. 6.

##### *Caratteristiche*

All'atto della immissione al consumo il «Prosciutto di Carpegna» presenta le seguenti caratteristiche fisiche, organolettiche, chimiche e chimico-fisiche:



## Caratteristiche fisiche

forma: tondeggiante, non globosa, tendente al piatto, con sufficiente strato di grasso nella parte opposta all'anca;

peso: non inferiore a 8 kg;

aspetto al taglio: colore tendenzialmente rosa salmoneato, con adeguata quantità di grasso solido, di colore bianco rosato all'esterno.

## Caratteristiche organolettiche

profumo: delicato e penetrante di carne stagionata;

gusto: delicato e fragrante;

consistenza: tenera ed elastica delle carni.

## Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche

umidità percentuale compresa nell'intervallo tra 57 e 63%;

rapporto sale/umidità (quoziente del rapporto tra la composizione percentuale in cloruro di sodio e la percentuale di umidità): compreso tra 7,8 ed 11,2;

rapporto umidità/proteine (quoziente del rapporto tra la percentuale di umidità e la percentuale di proteine totali): compreso nell'intervallo tra 1,9 e 2,5;

indice di proteolisi (composizione percentuale delle frazioni azotate solubili in acido tricloroacetico - TCA - riferite al contenuto in azoto totale) non inferiore a 24 e non superiore a 31.

## Art. 7.

*Designazione e presentazione*

Il «Prosciutto di Carpegna» è immesso al consumo provvisto di apposito contrassegno che identifica il prodotto.

Il contrassegno è costituito dal simbolo che segue nella figura 1, recante la dicitura «Prosciutto di Carpegna» apposto con marchiatura a fuoco.

Figura 1



Il prodotto viene commercializzato anche come «disossato pressato» o «disossato all'addobbo» previa asportazione totale dello stucco e dei grassi esterni superflui.

È consentito il confezionamento del prodotto, anche affettato, sottovuoto o in atmosfera modificata, utilizzando prosciutti stagionati di almeno quindici mesi.

La designazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» deve essere fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione di origine protetta».

Tali indicazioni sono abbinate al logo della denominazione.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva.

## Art. 8.

*Legame con l'ambiente*

La zona di produzione del «Prosciutto di Carpegna» è ubicata nella Regione Marche, nel territorio della Provincia di Pesaro-Urbino, dove il Comune di Carpegna risponde alle seguenti coordinate cartografiche e connotazioni geografiche:

coordinate: 43°47' N 12°20' E;

superficie: 28,3 chilometri quadrati;

altezza slm: 748 metri;

altezza massima: 1415 metri;

escursione altimetrica: 1015 metri;

abitanti (21.12.2007): 1657.

Situato al confine settentrionale della porzione centrale della penisola, il territorio di Carpegna è compreso nel perimetro del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, la montagna della quale occupa il versante meridionale ad una cinquantina di chilometri dal mare Adriatico, non distante dal comprensorio di San Marino. Immerso nel verde dei faggeti che caratterizzano la flora locale, la sua collocazione rispetto ai primi rilievi appenninici assicura la protezione dai venti freddi di Tramontana e di Bora, determinando i connotati costanti del microclima locale, caratterizzato dalla relativa vicinanza del mare, dall'altitudine, dalla ventilazione moderata, dall'assenza di umidità stagnante in aree geomorfologicamente drenanti e, quindi, in un ambiente particolarmente equilibrato e segnato da condizioni estive miti ed asciutte, tali da aver dato vita da tempo anche ad una apprezzata stazione climatica.

Oltre ai requisiti di conformità della materia prima, del processo di lavorazione e di qualificazione terminale del prodotto stagionato, sono caratteristiche specifiche del prodotto degne di menzione:

l'uso di cosce ottenute da suini di età non inferiore a dieci mesi, che implica l'utilizzo di carni mature e più inclini alle lunghe stagionature;

l'impiego di tecniche manuali di battitura, toelettatura e stuccatura dei prosciutti pronti per la fase di stagionatura;

il divieto di additivi chimici di qualsiasi tipo ed in qualsiasi fase della preparazione (tolto l'uso del cloruro di sodio per la salatura all'inizio della lavorazione);

l'impiego del solo cloruro di sodio marino (sale marino) macinato a secco per le operazioni di salatura delle cosce fresche;

l'uso di cosce fresche refrigerate e non congelate, di pezzatura adeguata all'età minima del suino;

l'avvio alla lavorazione presso il prosciuttificio di cosce non oltre centoventi ore dalla macellazione;

la durata del processo complessivo, che prevede il completamento della stagionatura non prima che siano trascorsi quattordici mesi dall'inizio della lavorazione;

la limitata presenza di sale nel prosciutto — sancita dai rapporti prescritti per il riscontro dei parametri chimici da accertare alla fine della stagionatura — che lo distingue in modo originale e specifico dagli altri prodotti analoghi elaborati in centro Italia.

I requisiti geo-ambientali del comprensorio di Carpegna, nel cuore del Montefeltro e del suo Parco Naturale, definiscono un contesto irripetibile di fattori micro-climatici favorevoli alla stagionatura delle carni e come tali intuiti ed «utilizzati» dall'uomo fin da epoche remote. Si consideri, in proposito, che la connessione locale tra la lavorazione delle carni di suino e la vocazione del territorio ha documentati riscontri fin dal Rinascimento, quando a seguito della cessione da parte del Signore di Cesena Malatesta Novello delle saline di Cervia (1468) alla Repubblica Veneta, si fa esplicito riferimento al mantenimento in capo alla contea di Carpegna del diritto di utilizzare liberamente il sale. La ventilazione garbata ma persistente che filtra su Carpegna le brezze provenienti dall'Adriatico — intercettate in quota, ma dopo la barriera protettiva dei primi contrafforti appenninici — diffonde le essenze della specifica microflora mediterraneo-montana del comprensorio che unisce faggi, carpini, agrifogli ai fiordalisi, ai gigli, agli anemoni ed a numerose specie di orchidee, che il Parco conserva ed alimenta da secoli.

Tali fattori hanno influito anche nella regolazione dell'attività enzimatica dei tessuti delle carni, che si attiva opportunamente pure in presenza di una scarsa componente salina, attraverso la maturazione propiziata da una lunga esposizione alle condizioni naturali del luogo (la stagionatura), che hanno dirette connessioni con la consistenza e con le proprietà organolettiche del prosciutto.



Le esigenze di implementazione di una materia prima conseguentemente adeguata a lunghe stagionature naturali senza eccessi nell'uso del sale o delle sostanze aromatizzanti ha, nel tempo, imposto di «inseguire» nella sua evoluzione territoriale la tradizione del suino pesante italo, via via allargatasi — rispetto ad una originale e prevalente area di sviluppo centrale — alla pianura padana, nell'ambito di flussi secolari stabilizzatisi da ultimo in epoca contemporanea, dopo le grandi epidemie aftose.

Art. 9.

*Prova dell'origine*

Ogni fase del processo produttivo (prodotti in entrata e prodotti in uscita) deve essere monitorata e documentata. In questo modo, attraverso l'iscrizione dei dati in appositi elenchi e registri, gestiti dall'organismo di controllo, e riguardanti allevatori, macellatori, sezionatori, elaboratori, affettatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva all'organismo di controllo delle quantità lavorate, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

26A02673

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
COMMISSARIO STRAORDINARIO EX D.P.C.M.  
22 FEBBRAIO 2024**

ORDINANZA 21 maggio 2026.

**FSC 2021-2027. Intervento: Discarica per rifiuti non pericolosi denominata «Vasca VII-bis» da realizzare presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo - CUP J75I23000510005. Deroghe ad alcuni articoli del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» ai fini dell'esercizio delle funzioni affidate al commissario straordinario. (Ordinanza n. 2).**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE SICILIANA

Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con legge 2 febbraio 2024, n. 11 e, specificatamente, l'articolo 14-*quater* «Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana»:

«1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza e in conformità a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario straordinario.

La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di due anni e può essere prorogata o rinnovata.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:

*a)* adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, comprendendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico;

*b)* approva, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera *a)* del presente comma, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-*bis*, e 195, comma 1, lettera *f)*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

*c)* assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera *b)*.

3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla lettera *a)* del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario, ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne costituisce variante.

4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. L'autorizzazione dei progetti è rilasciata dal Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i termini e le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

6. La Regione Siciliana può dare supporto al Commissario straordinario di cui al comma 1 con le proprie strutture amministrative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero istituire, compatibilmente con la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del proprio bilancio, un'apposita struttura posta alle dirette dipendenze dello stesso Commissario, prevedendo altresì, su richiesta del Commissario medesimo, la nomina di due *sub*-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di *sub*-commissario ha durata massima di dodici mesi e può essere rinnovato.



6-bis. Il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti, con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per ogni esperto o consulente. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

7. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse di cui al comma 9.

9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione Siciliana e il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, riferibili alla medesima regione, nel rispetto delle relative procedure e criteri di ammissibilità. L'accordo per la coesione di cui al periodo precedente dà evidenza delle risorse ivi indicate sulla base del costo complessivo derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e, compatibilmente con le disponibilità annuali di bilancio, del finanziamento della realizzazione dei suddetti interventi.»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024 con il quale «il Presidente della Regione siciliana *pro-tempore* è nominato, ai sensi del succitato articolo 14-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, Commissario straordinario per il completamento nella Regione siciliana della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2026 e, specificatamente, l'articolo 1 «Proroga dell'incarico del Commissario straordinario»:

1. Ai sensi dell'articolo 14-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, l'incarico conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024 al Presidente della Regione siciliana *pro-tempore* di Commissario straordinario per il completamento, nella Regione Siciliana, della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica conferito, è prorogato per la durata di tre anni.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024.»;

Vista la deliberazione di giunta regionale 11 marzo 2024, n. 97 con la quale è stato istituito presso la Presidenza della regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, l'Ufficio speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana, Ufficio di supporto all'attività del Commissario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana (di seguito, «Ufficio speciale»);

Vista la deliberazione di giunta regionale 24 febbraio 2026, n. 74 con la quale è stato prorogato il termine di scadenza dell'Ufficio speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana;

Visto l'Accordo per la coesione per la Regione Siciliana, stipulato il 27 maggio 2024 tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Regione Siciliana, con il quale sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire con le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2021/2027 tra i quali l'intervento ID: FSCRI\_RI\_3579 dal titolo discarica per rifiuti non pericolosi denominata «Vasca VII-bis» da realizzare presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo dell'importo di euro 16.179.720,71;

Vista la deliberazione di giunta regionale 14 novembre 2024, n. 359 «Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021/2027. delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 9 luglio 2024, n. 41 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 ottobre 2024, n. 256. Accordo per la coesione. Adozione definitiva» con la quale l'intervento ID: FSCRI\_RI\_3579 dal titolo Discarica per rifiuti non pericolosi denominata «Vasca VII-bis» da realizzare presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo, dell'importo di euro 16.179.720,71, è stato definitivamente inserito nella programmazione FSC 2021-2027;

Visto l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti - Stralcio rifiuti urbani, approvato con ordinanza 21 novembre 2024 n. 3 del Commissario straordinario



(di seguito, «Commissario») il quale prevede, tra gli ampliamenti delle discariche esistenti, la realizzazione della Vasca VII-bis presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo;

Preso atto che la società RAP S.p.a. - Risorse ambiente Palermo, gestore IPPC della piattaforma impiantistica di Bellolampo, ha redatto, avvalendosi di un gruppo di professionisti interni, il Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) e successivamente il Progetto definitivo dell'intervento discarica per rifiuti non pericolosi denominata «Vasca VII-bis» da realizzare presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo»;

Vista la nota del 2 dicembre 2025, acquisita in pari data al protocollo n. 768 dell'Ufficio speciale, con la quale la società RAP S.p.a. ha invitato il gruppo di progettazione interno alla medesima società a procedere alla redazione della progettazione esecutiva, al fine di accelerare le successive fasi di attuazione dell'intervento;

Vista la nota del 20 febbraio 2026, acquisita in pari data al protocollo n. 170 dell'Ufficio speciale, con la quale la società RAP S.p.a., al fine di accelerare l'iter di realizzazione dell'intervento strategico avente un importo dei lavori di euro 12.603.167,26, chiede l'autorizzazione a poter derogare le seguenti norme del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, «Codice dei contratti pubblici») e in particolare:

«1) Verifica del progetto esecutivo - articolo 42 del codice e articolo 34, comma 2, lettera b, dell'allegato I.7 al medesimo codice, nella parte in cui si prevede che per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 14 del codice, la verifica sia svolta da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, oppure da operatori economici esterni di cui all'art. 66 del Codice, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità. In deroga alle superiori disposizioni, la RAP S.p.a. effettuerebbe la verifica del progetto esecutivo mediante apposita commissione tecnica interna di verifica, composta da tre ingegneri abilitati non coinvolti nella progettazione ed esperti nel settore, con oneri a carico del fondo incentivi di cui all'articolo 113 del codice, e quindi con economia di tempo e di spesa, rispetto all'affidamento mediante gara a soggetti esterni.

2) Qualificazione della stazione appaltante - Articolo 63, comma 2, del codice e allegato II.4. La RAP S.p.a. in atto possiede la qualificazione L2, rilasciata da Anac, per l'affidamento di gare di lavori fino alla soglia comunitaria (euro 5.538.000,00) e pertanto non sufficiente per bandire la gara di lavori di che trattasi.»;

Visto il d.a. n. 86/GAB del 3 aprile 2026, con il quale l'assessorato regionale territorio e ambiente, ha rilasciato il Provvedimento autorizzatorio unico regionale («P.A.U.R.») per il progetto denominato «Discarica per rifiuti non pericolosi denominata vasca VII-bis da realizzare presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo» comprendente i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del medesimo progetto quali il D.A. n. 265/Gab del 18 settembre 2025,

di rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.) e parere di valutazione di incidenza ambientale positivo, e il D.D.G. n. 331 del 26 febbraio 2026 del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti, di rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.);

Considerato il progressivo esaurimento della capacità residua della discarica denominata vasca VII, attualmente in esercizio presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo, e la conseguente necessità di garantire con urgenza la continuità del servizio pubblico essenziale di smaltimento dei rifiuti;

Ritenuto di dovere procedere con ordinanza in deroga ad alcune disposizioni del codice dei contratti pubblici, al fine di accelerare la realizzazione dell'intervento discarica per rifiuti non pericolosi denominata «Vasca VII-bis» da realizzare presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo;

Visto l'art. 42 del codice dei contratti pubblici e il comma 2, lettera b), dell'articolo 34, dell'Allegato I.7, del medesimo codice dei contratti pubblici che dispone che l'attività di verifica della progettazione è effettuata dai seguenti soggetti: «per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all'articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità» e che la lettera a) del medesimo articolo dispone che «per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020»;

Considerato, al fine di contenere i tempi rispetto all'affidamento a soggetto esterno mediante procedura di gara, di derogare al comma 2, lettera b), dell'articolo 34, dell'Allegato I.7, del codice dei contratti pubblici e consentire che l'attività di verifica del progetto esecutivo dell'intervento discarica per rifiuti non pericolosi denominata «Vasca VII-bis» da realizzare presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo sia effettuata dalla stazione appaltante (RAP S.p.a.), che non dispone di un sistema interno di controllo di qualità, mediante la costituzione di apposita commissione tecnica interna di verifica composta da professionisti esperti nel settore i quali non abbiano svolto, con riferimento al medesimo progetto, attività di progettazione o coordinamento della sicurezza, né svolgano attività di direzione lavori e di collaudo;

Visto l'articolo 63 del codice dei contratti pubblici il cui comma 3 dispone «Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62», il quale prescrive in particolare per le stazioni appaltanti non qualificate di: «procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata; ricorrere per attività di committenza ausiliaria a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti quali-



ficare; eseguire i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione; ricorrere, qualora non siano qualificate per l'esecuzione, a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori, potendo in tal caso nominare un supporto al RUP della centrale di committenza affidataria»;

Viste le FAQ ANAC relative a «Qualificazione stazioni appaltanti» e, in particolare, la FAQ «A3. A chi si applica la qualificazione delle stazioni appaltanti?» la quale recita:

«Sono altresì sottratti all'applicazione del sistema della qualificazione di cui agli articoli 62 e 63 del Codice:

i Commissari straordinari, considerato che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 bis, del decreto legge 67/97, espressamente richiamato all'interno dell'articolo 223 del codice, i Commissari straordinari, per l'attuazione degli interventi cui sono preposti, agiscono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell'ordinamento e che analoga previsione è contenuta in altri atti normativi, ad esempio nell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 32/19. Per effetto delle predette norme, i Commissari straordinari, nominati sulla base della normativa nazionale vigente, sono abilitati ad operare con funzioni di stazione appaltante senza che sia necessaria una loro qualificazione attraverso il sistema di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

le amministrazioni che operano sulla base di specifiche ordinanze emanate dai Commissari straordinari nominati sulla base della normativa nazionale vigente»;

Considerato, sempre al fine di contenere i tempi, di derogare al comma 3, dell'articolo 63, del codice dei contratti Pubblici e consentire, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento discarica per rifiuti non pericolosi denominata «Vasca VII-bis» da realizzare presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo, alla stazione appaltante (RAP S.p.a.), in possesso della qualificazione di secondo livello (L2), di effettuare la procedura di affidamento dei lavori corrispondente alla qualificazione di terzo livello (L1);

Ciò visto, premesso e considerato;

Il Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana;

Ordina:

Art. 1.

#### *Deroghe al codice dei contratti pubblici*

1. In ragione di quanto esposto in preambolo e con i poteri di cui al comma 4 dell'articolo 14-*quater* del decreto legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito con legge 2 febbraio 2024, n. 11, così come modificato dall'articolo 10, comma 13-*ter* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024,

n. 143, ai fini dell'esercizio delle funzioni affidate, relativamente all'intervento discarica per rifiuti non pericolosi denominata «Vasca VII-bis» da realizzare presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo, C.U.P.: J75I23000510005, è disposta la deroga alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei contratti pubblici»:

a) al comma 2, lettera b), dell'articolo 34, dell'Allegato I.7, del codice dei contratti pubblici, consentendo che l'attività di verifica del progetto esecutivo dell'intervento discarica per rifiuti non pericolosi denominata «Vasca VII-bis» da realizzare presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo sia effettuata dalla stazione appaltante (RAP S.p.a.), che non dispone di un sistema interno di controllo di qualità, mediante la costituzione di apposita commissione tecnica interna di verifica composta da professionisti esperti nel settore i quali non abbiano svolto, con riferimento al medesimo progetto, attività di progettazione o coordinamento della sicurezza, né svolgano attività di direzione lavori e di collaudo;

b) al comma 3, dell'articolo 63, del codice dei contratti pubblici, consentendo, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento discarica per rifiuti non pericolosi denominata «Vasca VII-bis» da realizzare presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo, alla stazione appaltante (RAP S.p.a.), in possesso della qualificazione di secondo livello (L2), di effettuare la procedura di affidamento dei lavori corrispondente alla qualificazione di terzo livello (L1).

Art. 2.

#### *Disposizioni finali*

1. La presente ordinanza è immediatamente efficace e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

2. La presente ordinanza è altresì pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana e nel sito istituzionale del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana all'indirizzo <https://commissari.gov.it/rifiutisicilia>

3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Palermo nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Palermo, 21 maggio 2026

*Il Commissario straordinario:* SCHIFANI

26A02636



**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 27 marzo 2026.

**Modifica dell'ordinanza n. 257 del 22 dicembre 2025, recante «Misure attuative dell'articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e della formazione universitaria (Approvazione dello schema di convenzione Rieti città universitaria)».** (Ordinanza n. 269/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Vista l'ordinanza n. 257 del 22 dicembre 2025 recante «Misure attuative dell'art. 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e della formazione universitaria (Approvazione dello Schema di convenzione Rieti Città universitaria)»;

Vista la nota della Regione Lazio del 19 marzo 2026, acquisita al protocollo della Struttura commissariale con

il n. CGRTS-0012276-A-23/03/2026, con la quale è stata rappresentata, su richiesta dell'Università degli studi della Tuscia avallata dall'Università La Sapienza, l'esigenza di apportare una modifica testuale all'art. 2 (Finalità), comma 1, lettera *b*), dello Schema di convenzione Rieti Città universitaria approvato con la richiamata Ordinanza n. 257 del 2025;

Preso atto che, come evidenziato dalla medesima nota, l'Ufficio speciale per la ricostruzione Lazio ha espresso il proprio nulla osta, ritenendo la modifica proposta di carattere non sostanziale;

Considerato che la modifica richiesta attiene esclusivamente ad una migliore esplicitazione delle finalità della convenzione, con riferimento ai corsi erogati dalla Sapienza Università di Roma e dall'Università degli studi della Tuscia, senza alterazione dell'impianto complessivo dell'atto convenzionale né degli effetti finanziari già previsti dall'ordinanza n. 257 del 2025;

Ritenuto, pertanto, di procedere, con apposita ordinanza, alla modifica dell'allegato 1 approvato con ordinanza n. 257 del 22 dicembre 2025, limitatamente all'art. 2 (Finalità) dello Schema di convenzione ivi allegato;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 26 marzo 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;


Dispone:

Art. 1.

*Modifica dell'allegato 1 approvato con ordinanza n. 257 del 22 dicembre 2025*

1. La lettera *b*) del comma 1, dell'art. 2 (Finalità) dello «Schema di convenzione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 - Progetto Rieti Città universitaria in breve «Convenzione Rieti Città universitaria»», approvato con ordinanza n. 257 del 22 dicembre 2025, è sostituita dalla seguente:

«*b.* consolidare l'offerta formativa universitaria attiva a Rieti con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai corsi erogati nel settore dell'economia circolare e quelli di specializzazione legati alle energie innovative e al rilancio e allo sviluppo delle aree interne colpite dal sisma dell'Università degli studi della Tuscia.»



## Art. 2.

*Disposizioni finali*

1. Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni dell'ordinanza n. 257 del 22 dicembre 2025.

## Art. 3.

*Entrata in vigore ed efficacia*

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. È pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la rico-

struzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ([www.sisma2016.gov.it](http://www.sisma2016.gov.it)).

2. La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 27 marzo 2026

*Il Commissario straordinario:* CASTELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2026*

*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1044*

26A02669

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 21 maggio 2026.

**Medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità.** (Determina n. 651/2026).

#### IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione dell'8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'art. 30 «Disposizioni transitorie e finali», comma 3, ai sensi del quale «le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di confe-

rimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA»;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Vista la determina dir.tec.sc. n. 92 del 24 dicembre 2025, con la quale è stato conferito al dott. Domenico Di Giorgio l'incarico di dirigente dell'Ufficio carenze, qualità dei prodotti e contrasto al crimine farmaceutico dell'AIFA, con decorrenza dal 1° gennaio 2026;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché la direttiva 2003/94/CE»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, recante «Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria» e, in particolare, l'art. 13, comma 1-bis, che ha previsto, a supporto dell'allora direttore generale dell'AIFA, l'istituzione delle figure dirigenziali di livello generale del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico, nonché l'adeguamento della dotazione organica e dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agen-



zia da attuarsi mediante l'adozione del decreto ai sensi dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge n. 269/2003 sopra citato;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, in particolare, l'art. 36;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera s), secondo periodo, del decreto legislativo n. 219/2006 summenzionato, ai sensi del quale «non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche; al medesimo fine, l'Agenzia italiana del farmaco, dandone previa notizia al Ministero della salute, pubblica un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso in cui si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità», nonché gli articoli 34, comma 6, e 105, comma 2;

Visto il documento della Commissione europea sull'obbligo di fornitura continua inteso a contrastare il problema della carenza di medicinali, approvato in sede di riunione tecnica *ad hoc* nell'ambito del comitato farmaceutico sulla carenza di medicinali in data 25 maggio 2018, nel quale è stato riconosciuto che gli Stati membri possono adottare misure per prevenire la carenza di medicinali o per far fronte a tale situazione limitando la libera circolazione delle merci nell'ambito dell'UE, introducendo, in particolare, limitazioni alla fornitura di medicinali da parte dei distributori all'ingrosso verso operatori in altri Stati membri, purché queste siano giustificate in funzione della tutela della salute e della vita delle persone prevenendo l'insorgere della carenza di medicinali;

Tenuto conto che l'AIFA pubblica periodicamente sul proprio sito istituzionale l'elenco aggiornato dei farmaci temporaneamente carenti per i quali, in considerazione dell'interruzione della commercializzazione comunicata dal titolare di Autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.), dell'assenza di analoghi sul mercato italiano e del rilievo dell'uso in terapia, viene rilasciata al titolare A.I.C. o alle strutture sanitarie l'autorizzazione all'importazione per analogo autorizzato all'estero;

Vista la precedente determina AIFA Pres. n. 565/2026 del 28 aprile 2026, recante «Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità», e tuttora vigente;

Considerato l'obbligo di segnalazione alle autorità competenti delle mancate forniture di medicinali, di cui al citato decreto legislativo n. 219/2006, art. 105, comma 3-*bis*;

Rilevati, dai dati relativi ai flussi di movimentazione forniti dal Ministero della salute, dei flussi di esportazione del medicinale ZENTEL (A.I.C. n. 027096041), malgrado lo stato di carenza del medicinale, tali da aggravare

le criticità per i pazienti interessati e poter generare distorsioni del circuito distributivo;

Rilevati, dai dati relativi ai flussi di movimentazione forniti dal Ministero della salute, dei flussi di esportazione del medicinale VERMOX (A.I.C. nn. 023821 034, 010 e 022), tali da poter generare distorsioni del circuito distributivo;

Considerato lo stato di carenza del medicinale ZENTEL (A.I.C. n. 027096066), in commercio dal 13 febbraio 2026, e che tale carenza è da considerarsi critica, in ragione dell'unicità del medicinale e delle sue indicazioni terapeutiche, in conseguenza del quale è necessario garantire la permanenza sul territorio nazionale delle confezioni del medicinale attualmente disponibili nel circuito distributivo, onde non aggravare ulteriormente le criticità per i pazienti;

Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente, a tutela della salute pubblica, su proposta dell'Ufficio carenze, qualità dei prodotti e contrasto al crimine farmaceutico, aggiornare l'elenco allegato alla determina AIFA Pres. n. 565/2026 del 28 aprile 2026, istitutiva della misura del blocco temporaneo delle esportazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del decreto legislativo n. 219/2006, inserendo tra i medicinali assoggettati al blocco temporaneo delle esportazioni i medicinali ZENTEL (A.I.C. nn. 027096041 e 066) e VERMOX (A.I.C. nn. 023821034, 010 e 022);

Informato il Ministero della salute in data 21 maggio 2026;

Determina:

Art. 1.

1. Al fine garantire un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di cura sul territorio nazionale, a tutela della salute pubblica, è disposto il blocco temporaneo delle esportazioni da parte dei distributori all'ingrosso e, per quanto di competenza, da parte dei rispettivi titolari A.I.C., dei medicinali ZENTEL (A.I.C. nn. 027096041 e 066) e VERMOX (A.I.C. nn. 023821034, 010 e 022).

2. A tal fine, i medicinali di cui al comma 1 sono inseriti nell'elenco allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2.


L'elenco è sottoposto a periodico aggiornamento, tenuto conto dell'evoluzione della disponibilità dei medicinali e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA.

Art. 3.

La presente determina è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Portale istituzionale dell'AIFA.

Roma, 21 maggio 2026

Il Presidente: NISTICÒ



ALLEGATO

**Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità (art. 1, c. 1, lett. s) del D. Lgs. 219/06) aggiornato al 19/05/2026**


Nome Medicinale	Numero AIC	Descrizione confezione	Titolare AIC	Data inserimento medicinale nell'elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità
Baqsimi	048407011	3 mg polvere nasale in contenitore monodose	Amphastar France Pharmaceuticals	Det. DG - 332-2023 pubblicata il 10/08/2023
Buccolam	042021016	2,5 mg soluzione per mucosa orale, 4 siringhe preriempite da 0,5 ml	Neuraxpharm Pharmaceuticals, S.L	Det. DTS/99/2024 pubblicata il 27/06/2024
Buccolam	042021028	5 mg soluzione per mucosa orale, 4 siringhe preriempite da 1ml	Neuraxpharm Pharmaceuticals, S.L	Det. DTS/99/2024 pubblicata il 27/06/2024
Buccolam	042021030	7,5 mg soluzione per mucosa orale, 4 siringhe preriempite da 1,5ml	Neuraxpharm Pharmaceuticals, S.L	Det. DTS/99/2024 pubblicata il 27/06/2024
Buccolam	042021042	1 0mg soluzione per mucosa orale, 4 siringhe preriempite da 2ml	Neuraxpharm Pharmaceuticals, S.L	Det. DTS/99/2024 pubblicata il 27/06/2024
Chenpen	040864050	500 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita, 1 siringa preriempita in vetro da 0,3 ml	Bioprojet Pharma	Det. DG - 526/2023 pubblicata il 22/12/2023
Cortiment	043461033	9mg compresse a rilascio prolungato, 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL	Ferring SpA	Det. PRES 925/2025 pubblicata il 01/07/2025
Cosopt	034242103	20 mg/ml + 5 mg/ml collirio soluzione 1 flacone in LDPE da 5 ml	Santen Italy Srl	Det. PRES 565/2026



				pubblicata il 28/04/2026
Cosopt	034242077	20 mg/ml + 5 mg/ml senza conservante collirio soluzione 1 flacone LDPE da 10 ml con erogatore	Santen Italy Srl	Det. PRES 565/2026 pubblicata il 28/04/2026
Creon	029018064	10.000 U.Ph.Eur capsule rigide a rilascio modificato, 100 capsule	Viartis Italia S.r.l.	Det. DG - 372-2023 pubblicata il 22/09/2023
Creon	029018049	25.000 U.Ph.Eur. capsule rigide a rilascio modificato, 100 capsule	Viartis Italia S.r.l.	Det. DG - 372-2023 pubblicata il 22/09/2023
Creon	029018088	5.000 U Ph. Eur. granulato gastroresistente, flacone da 20 g	Viartis Italia S.r.l.	Det. DG - 372-2023 pubblicata il 22/09/2023
Creonipe	047002098	35000 U capsule rigide gastroresistenti, 100 capsule in flacone HDPE	Viartis Healthcare Limited	Det. DG - 372-2023 pubblicata il 22/09/2023
Depakin	022483147	100 mg granulato a rilascio modificato 30 bustine	Sanofi Srl	Det. PRES 565/2026 pubblicata il 28/04/2026
Depakin	022483162	250 mg granulato a rilascio modificato 30 bustine	Sanofi Srl	Det. PRES 565/2026 pubblicata il 28/04/2026
Depakin	022483186	500 mg granulato a rilascio modificato 30 bustine	Sanofi Srl	Det. PRES 565/2026 pubblicata il 28/04/2026
Depakin	022483200	750 mg granulato a rilascio modificato 30 bustine	Sanofi Srl	Det. PRES 565/2026 pubblicata il 28/04/2026
Depakin	022483224	1000 mg granulato a rilascio modificato 30 bustine	Sanofi Srl	Det. PRES 565/2026 pubblicata il 28/04/2026
Desferal	020417022	500mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile, 10 flaconi + 10 fiale 5ml	Mitem Pharma	Det. PRES 313/2024 pubblicata il 17/07/2024
Endoxan Baxter	015628011	50mg compresse rivestite, 50 compresse	Baxter S.p.a.	Det. DG - 257-2023 pubblicata il 19/06/2023
Envarsus	043531019	0.75 mg compressa a rilascio prolungato uso orale blister (PVC/ALU) 30 compresse	Chiesi Farmaceutici SpA	Det. PRES 774/2024 pubblicata il 12/12/2024
Envarsus	043531072	4 mg compressa a rilascio prolungato uso orale	Chiesi Farmaceutici SpA	Det. PRES 774/2024




		blister (PVC/ALU) 30 compresse		pubblicata il 12/12/2024
Envarsus	043531058	1 mg compressa a rilascio prolungato uso orale blister (PVC/ALU) 60 compresse	Chiesi Farmaceutici SpA	Det. PRES 774/2024 pubblicata il 12/12/2024
Fastjekt	042416014	150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita, 1 iniettore da 2 ml	Viartis Healthcare Limited	Det. DG - 526/2023 pubblicata il 22/12/2023
Fastjekt	042416038	300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita, 1 iniettore da 2 ml	Viartis Healthcare Limited	Det. DG - 526/2023 pubblicata il 22/12/2023
Fiasp	045249051	100 u/ml soluzione iniettabile uso endovenoso uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (flextouch) 3 ml 5 penne preriempite	Novo Nordisk A/S	Det. PRES 677/2024 pubblicata il 7/11/2024
Fiasp	045249101	100 u/ml soluzione iniettabile uso endovenoso uso sottocutaneo cartuccia (vetro) (penfill) 3 ml 5 cartucce	Novo Nordisk A/S	Det. PRES 677/2024 pubblicata il 7/11/2024
Fluorouracile Accord Healthcare	040593042	50mg/ml soluzione iniettabile o infusione, 1 flaconcino in vetro da 100 ml	Accord Healthcare Italia Srl	Det. DTS - 84/2024 pubblicata il 18/04/2024
Fluorouracile Accord Healthcare	040593030	50mg/ml soluzione iniettabile o infusione, 1 flaconcino in vetro da 20 ml	Accord Healthcare Italia Srl	Det. DTS - 84/2024 pubblicata il 18/04/2024
Fluorouracile Hikma	044062026	50mg/ml soluzione iniettabile/per infusione, 1 flaconcino in vetro da 10 ml	Hikma Farmaceutica S.A.	Det. DTS - 84/2024 pubblicata il 18/04/2024
Fluorouracile Hikma	044062038	50mg/ml soluzione iniettabile/per infusione, 1 flaconcino in vetro da 20 ml	Hikma Farmaceutica S.A.	Det. DTS - 84/2024 pubblicata il 18/04/2024
Fluorouracile Hikma	044062040	50mg/ml soluzione iniettabile/per infusione, 1 flaconcino in vetro da 100 ml	Hikma Farmaceutica S.A.	Det. DTS - 84/2024 pubblicata il 18/04/2024
Forxiga	042494029	5 mg - compresse rivestite con film- uso orale - blister calendarizzato (alu/alu) - 28 compresse	Astra Zeneca AB	Det. DG - 526/2023 pubblicata il 22/12/2023



Forxiga	042494070	10 mg - compresse rivestite con film- uso orale - blister calendarizzato (alu/alu) - 28 compresse	Astra Zeneca AB	Det. PRES 774/2024 pubblicata il 12/12/2024
Foster	037789017	100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 contenitore sotto pressione al da 120 erogazioni	Chiesi Farmaceutici S.p.A.	Det. PRES 458/2025 pubblicata il 27/03/2025
Foster	037789031	100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione, 1 inalatore in abs/pp da 120 dosi	Chiesi Farmaceutici S.p.A.	Det. PRES 458/2025 pubblicata il 27/03/2025
Foster	037789070	200/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 contenitore sotto pressione inal da 120 erogazioni	Chiesi Farmaceutici S.p.A.	Det. PRES 458/2025 pubblicata il 27/03/2025
Foster	037789106	200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione, 1 inalatore in abs/pp da 120 erogazioni	Chiesi Farmaceutici S.p.A.	Det. PRES 458/2025 pubblicata il 27/03/2025
Glucagen	027489018	Hypokit 1 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 flacone + 1 siringa con ago	Novo Nordisk A/S	Det. DG/341/2023 pubblicata il 24/08/2023
Humalog	033637024	100 U/ml soluzione iniettabile 1 flacone 10 ml	Eli Lilly Nederland B.V.	Det. DG/310/2023 pubblicata il 01/08/2023
Humalog	033637051	100 U/ml soluz. iniettabile 5 cartucce 3 ml IM IV	Eli Lilly Nederland B.V.	Det. DG/310/2023 pubblicata il 01/08/2023
Humalog	033637190	Kwikpen 100 U/ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso - cartuccia (vetro) in penna preriempita 3 ml (3,5mg/ml) - 5 penne	Eli Lilly Nederland B.V.	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023
Humalog	033637214	Mix 25 kwikpen 100 U/ml sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 3 ml (3,5mg/ml) - 5 penne	Eli Lilly Nederland B.V.	Det. DG/310/2023 pubblicata il 01/08/2023




Humalog	033637354	200 U/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita kwikpen 3 ml - 5 penne preriempite	Eli Lilly Nederland B.V.	Det. DG/310/2023 pubblicata il 01/08/2023
Humalog	033637380	Junior kwikpen 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita - 3 ml (3,5 mg/ml) - 5 penne preriempite	Eli Lilly Nederland B.V.	Det. DG/310/2023 pubblicata il 01/08/2023
Ikervis	044013011	1 mg/ml collirio emulsione uso oftalmico contenitore monodose LDPE 30 contenitori	Santen OY	Det. PRES 565/2026 pubblicata il 28/04/2026
Intesticort	036507046	3mg capsule rigide a rilascio modificato, 50 capsule in blister AL/PVC/PVDC	Dr. Falk Pharma GMBH	Det. PRES 925/2025 pubblicata il 01/07/2025
Inuver	037798016	100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 contenitore sotto pressione al da 120 erogazioni	Chiesi Farmaceutici S.p.a	Det. PRES 458/2025 pubblicata il 27/03/2025
Iopidine	029823010	0,5% collirio, soluzione 5 ml	Essential Pharma LTD	Det. PRES 565/2026 pubblicata il 28/04/2026
Jardiance	043443136	10mg compressa rivestita con film, uso orale, blister (PVC/ALU) 28 compresse	Boehringer Ingelheim INT. GMBH	Det. PRES 925/2025 pubblicata il 01/07/2025
Jardiance	043443047	25mg compressa rivestita con film, uso orale, blister (PVC/ALU) 28 compresse	Boehringer Ingelheim INT. GMBH	Det. PRES 925/2025 pubblicata il 01/07/2025
Jext	040585010	300 microgrammi soluzione iniettabile, 1 penna pre-riempita	Alk-Abelló A/S	Det. DG - 526/2023 pubblicata il 22/12/2023
Jext	040585022	150 microgrammi soluzione iniettabile, 1 penna pre-riempita	Alk-Abelló A/S	Det. DG - 526/2023 pubblicata il 22/12/2023
Kenacort	013972056	40 mg/ml sospensione iniettabile 3 flaconcini da 1 ml	Bristol-myers Squibb Srl	Det. PRES 565/2026 pubblicata il 28/04/2026




Konakion	008776066	prima infanzia 2 mg/0,2 ml soluzione orale ed iniettabile, 5 fiale da 0,2 ml con siringa per somministrazione orale	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Det. DTS/99/2024 pubblicata il 27/06/2024
Konakion	008776078	10 mg/ml soluzione orale e iniettabile, 5 fiale da 1 ml	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Det. DTS/99/2024 pubblicata il 27/06/2024
Livogiva	048971016#	20 mcg/80 mcl soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita 2,7 ml 1 penna preriempita	Theramex Ireland Limited	Det. PRES 925/2025 pubblicata il 01/07/2025
Mestinon	33<5;9375	180 mg compresse a rilascio prolungato, 50 compresse	Viartis Healthcare Limited	Det. PRES 458/2025 pubblicata il 27/03/2025
Natulan	020846010	50 mg capsule rigide, 50 capsule rigide	Leadiant GMBH	Det. DTS/99/2024 pubblicata il 27/06/2024
NovoRapid FlexPen	034498093	100 unità/ml soluzione iniettabile in penna preriempita, 5 cartucce in penne preriempite da 3ml	Novo Nordisk A/S	Det. DG 126/2022 pubblicata il 25/03/2022
Novorapid Penfill	034498030	100U/ml soluzione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo	Novo Nordisk A/S	Det. DG/310/2023 pubblicata il 01/08/2023
Ovitrelle	035188073	250 MCG/0,5 ML soluzione iniettabile 1 siringa preriempita in vetro uso sottocutaneo	Merck Europe BV	Det. PRES 677/2024 pubblicata il 7/11/2024
Pegasys	035683059	135 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml (270 mcg/ml) + 1 ago per iniezione uso sottocutaneo	ZR Pharma& GmbH	Det. DG/310/2023 pubblicata il 01/08/2023
Pegasys	035683073	180 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml 360 mcg/ml) + 1 ago per iniezione uso sottocutaneo	ZR Pharma& GmbH	Det. DG/310/2023 pubblicata il 01/08/2023
Pegasys	035683150	90 microgrammi - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0.5 ml (180 µg/ml) - 1 siringa preriempita + 1 ago per iniezione	ZR Pharma& GmbH	Det. DG/310/2023 pubblicata il 01/08/2023



Pelgraz	047090028	6 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - iniettore pre-riempito (vetro) - 0,6 ml (10 mg/ml) - 1 iniettore pre-riempito + 1 tampone imbevuto di alcol	Accord Healthcare Italia Srl	Det. DTS/99/2024 pubblicata il 27/06/2024
Pelgraz	047090016	6 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa pre-riempita (vetro) con copriago - 0,6 ml (10 mg/ml) - 1 siringa pre-riempita con copriago + 1 tampone imbevuto di alcol	Accord Healthcare Italia Srl	Det. DTS/99/2024 pubblicata il 27/06/2024
Pentasa	027130071	500 mg compresse a rilascio modificato 50 compresse	Ferring SpA	Det. PRES 677/2024 pubblicata il 7/11/2024
Pentasa	027130107	1 g compresse a rilascio modificato 60 compresse	Ferring SpA	Det. PRES 677/2024 pubblicata il 7/11/2024
Pylera	041527019	140mg/125mg/125mg capsule 120 capsule in flacone hdpe	Laboratoires Juvise Pharmaceuticals	Det. DG - 257-2023 pubblicata il 19/06/2023
Questran	023014018	4 g polvere per sospensione orale, 12 bustine	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Det. DTS/99/2024 pubblicata il 27/06/2024
Rifadin	021110135	600 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 10 ml	Sanofi Srl	Det. PRES 774/2024 pubblicata il 12/12/2024
Rifadin	021110059	20mg/ml sciroppo, 1 flacone 60ml	Sanofi Srl	Det. PRES 925/2025 pubblicata il 01/07/2025
Rifadin	021110034	300 mg capsule, 8 capsule	Sanofi Srl	Det. PRES 925/2025 pubblicata il 01/07/2025
Rifater	026981011	50 mg/120 mg/300 mg compresse rivestite 40 compresse rivestite	Sanofi Srl	Det. PRES 458/2025 pubblicata il 27/03/2025
Rifinah	025377033	300 mg + 150mg compresse rivestite 24 compresse	Sanofi Srl	Det. PRES 458/2025 pubblicata il 27/03/2025



Ritmodan	021894035	100 mg capsule rigide 40 capsule	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Det. PRES 458/2025 pubblicata il 27/03/2025
Ritmodan Retard	027218015	250 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Det. PRES 458/2025 pubblicata il 27/03/2025
Rivotril	023159066	2mg compresse, 20 compresse	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Det. DG - 257-2023 pubblicata il 19/06/2023
Rivotril	023159054	0,5mg compresse, 20 compresse	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Det. DG - 257-2023 pubblicata il 19/06/2023
Simbrinza	043532011	10 mg/ml/2 mg/ml collirio, sospensione – uso oftalmico – flacone – (LDPE) – 5 ml – 1 flacone	Novartis Europharm LTD	Det. PRES 565/2026 pubblicata il 28/04/2026
Sinemet	023145016	250mg+25 mg compresse, 50 compresse divisibili	Organon Italia S.r.l.	Det. PRES 774/2024 pubblicata il 12/12/2024
Sinemet	023145028	100mg+25 mg compresse, 50 compresse divisibili	Organon Italia S.r.l.	Det. PRES 774/2024 pubblicata il 12/12/2024
Sinemet	023145030	200mg+50 mg compresse a rilascio modificato, 30 compresse	Organon Italia S.r.l.	Det. PRES 774/2024 pubblicata il 12/12/2024
Sinemet	023145042	100mg+25 mg compresse a rilascio modificato, 50 compresse	Organon Italia S.r.l.	Det. PRES 774/2024 pubblicata il 12/12/2024
Sumatriptan Sun	039982018	6mg/0,5ml soluzione iniettabile, 2 penne preriempite da 0,5ml	Sun Pharmaceutical Industries Europe BV	Det. PRES 01/2024 pubblicata il 16/02/2024
Symbicortmite Turbohaler	035603063	Turbohaler 80mcg/4,5mcg/ inalazione, polvere per inalazione, 1 inalatore da 120 dosi	AstraZeneca SpA	Det. PRES 925/2025 pubblicata il 01/07/2025
Tegretol	020602037	Bambini 20mg/ml sciroppo, 1 flacone da 250ml	Novartis Farma S.p.a.	Det. DG 435/2022 pubblicata il 07/10/2022
Tovanor BREEZHALER	042313039	44microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida, uso inalatorio,	Novartis Europharm LTD	Det. PRES 458/2025



		blister (ALU/ALU), 30X1 capsula (dose unitaria) + 1 inalatore		pubblicata il 27/03/2025
Trimbow	045489022	87mcg/5mcg/9mcg soluzione pressurizzata per inalazione uso inalatorio, 1 inalatore per 120 erogazioni	Chiesi Farmaceutici Spa	Det. DTS – 84/2024 pubblicata il 18/04/2024
Trimbow	045489073	172mcg/5mcg/9mcg soluzione pressurizzata per inalazione uso inalatorio, 1 inalatore per 120 erogazioni	Chiesi Farmaceutici Spa	Det. DTS – 84/2024 pubblicata il 18/04/2024
Trimbow	045489109	88mcg/5mcg/9mcg polvere per inalazione uso inalatorio, 1 inalatore Nexthaker da 120 inalazioni	Chiesi Farmaceutici Spa	Det. DTS – 84/2024 pubblicata il 18/04/2024
Trixeo Aerosphere	049279021	5mcg/7,2mcg/160mcg sospensione pressurizzata per inalazione uso inalatorio, 1 inalatore	Astra Zeneca AB	Det. PRES 01/2024 pubblicata il 16/02/2024
Uromitexan	025312024	400 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 15 fiale da 4 ml	Baxter SpA	Det. PRES 677/2024 pubblicata il 7/11/2024
Valcyte	035739022	50mg/ml polvere per soluzione orale 1 flacone in vetro da 12g	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Det. PRES 458/2025 pubblicata il 27/03/2025
Ventolin	022984052	100 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione 1 contenitore sotto pressione 200 erogazioni	Glaxosmithkline SpA	Det. PRES 988/2025 pubblicata il 14/07/2025
Vermox	023821034	500 mg compresse 30 compresse	Janssen Cilag SpA	Inserito in elenco con la presente Determinazione
Vermox	023821010	100 mg compresse 6 compresse	Janssen Cilag SpA	Inserito in elenco con la presente Determinazione
Vermox	023821022	20 mg/ml sospensione orale 1 flacone da 30 ml	Janssen Cilag SpA	Inserito in elenco con la presente Determinazione
Zentel	027096041	400 mg compresse 3 compresse	Laboratoire Glaxosmithkline	Inserito in elenco con la presente Determinazione



Zentel	027096066	400 mg compresse 1 compressa in blister AL/PVDC/PVC	Laboratoire Glaxosmithkline	Inserito in elenco con la presente Determinazione
Zonegran	036959017	25 mg capsula rigida uso orale blister (PVC/ALL) 14 capsule	Amdipharm Limited	Det. PRES 565/2026 pubblicata il 28/04/2026
Zonegran	036959094	50 mg capsula rigida uso orale blister (PVC/ALL) 28 capsule	Amdipharm Limited	Det. PRES 565/2026 pubblicata il 28/04/2026
Zonegran	036959043	100 mg capsula rigida uso orale blister (PVC/ALL) 56 capsule	Amdipharm Limited	Det. PRES 565/2026 pubblicata il 28/04/2026
Zonisamide Mylan	044836017	25 mg capsula rigida uso orale blister (PVC/PVDC/ALU) 14 capsule	Mylan Pharmaceuticals Limited	Det. PRES 313/2024 pubblicata il 17/07/2024
Zonisamide Mylan	044836070	50 mg capsula rigida uso orale blister (PVC/PVDC/ALU) 28 capsule	Mylan Pharmaceuticals Limited	Det. PRES 313/2024 pubblicata il 17/07/2024
Zonisamide Mylan	044836106	100 mg capsula rigida uso orale blister (PVC/PVDC/ALU) 56 capsule	Mylan Pharmaceuticals Limited	Det. PRES 313/2024 pubblicata il 17/07/2024
Zypadhera	039231030	405 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato uso i.m. polvere: 405 mg in flaconcino (vetro) solvente: 3 ml in flaconcino (vetro) 1 flaconcino + 1 flaconcino	Cheplapharm Registration Gmbh	Det. PRES 925/2025 pubblicata il 01/07/2025
Wynzora	049572023	50 microgrammi/g + 0,5 mg/g crema, 2 tubi da 60g	Almirall S.A	Det. PRES 925/2025 pubblicata il 01/07/2025



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Saxenda».

*Estratto determina IP n. 311 del 15 maggio 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione al medicinale SAXENDA 6 mg/ml *solution for injection in pre-filled pen - 3 pens* autorizzato dall'European medicines agency - EMA e identificato con n. EU/1/15/992/002, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in - via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate.

Confezione:

SAXENDA 6 mg/ml - soluzione iniettabile - penna preriempita - uso sottocutaneo - 3 x 3 ml;

codice A.I.C. n.: 052987017 (in base 10), 1LK149 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: 6 mg di liraglutide;

eccipienti: sodio fosfato dibasico diidrato, propilenglicole, fenolo, acido cloridrico e sodio idrossido (per aggiustamento del pH) e acqua per preparazioni iniettabili.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione:

SAXENDA 6 mg/ml - soluzione iniettabile - penna preriempita - uso sottocutaneo - 3 x 3 ml;

codice A.I.C. n.: 052987017;

classe di rimborsabilità: C.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione:

SAXENDA 6 mg/ml - soluzione iniettabile - penna preriempita - uso sottocutaneo - 3 x 3 ml;

codice A.I.C. n.: 052987017;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02631

#### Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nolpaza»

*Estratto determina IP n. 310 del 15 maggio 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NOLPAZA 20 MG enterosolventni tablety 98 enterosolventnich tablet (7 x 14) dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 09/422/07-C, intestato alla società KRKA, D.D., Novo Mesto, Šmarješka Cesta 6, 8501 Novo Mesto, Slovinsko e prodotto da KRKA, D.D., Novo Mesto, Šmarješka Cesta 6, Novo Mesto, 8501 Slovenia e da TAD Pharma GmbH, D - 27472 Cuxhaven, Heinz, Lohmann, Straße 5, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l., con sede legale in CIS DI Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 80035 Nola (NA).

Confezione: NOLPAZA «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Codice A.I.C.: 053001020 (in base 10) 1LKGTW (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione: ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: 20 mg di pantoprazolo;

eccipienti: mannitolo, crospovidone (tipo A, tipo B), sodio carbonato, sorbitolo (E420), calcio stearato nel nucleo della compressa e ipromellosa, povidone (K 25), titanio diossido (E 171), ferro ossido giallo (E 172), glicole propilenico, acido metacrilico-copolimero etilacrilato, sodio laurilsolfato, polisorbato 80, macrogol 6000 e talco nel rivestimento della compressa.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 26015 - Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l.; via E. Strobino, 55/57 59100 - Prato (PO);

S.C.F. S.R.L., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: NOLPAZA «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Codice A.I.C.: 053001020.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*


Confezione: NOLPAZA «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Codice A.I.C.: 053001020.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore



responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02632

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nolpaza»**

*Estratto determina IP n. 309 del 15 maggio 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NOLPAZA 40 MG ENTEROSOLVENTNI TABLETY 84 ENTEROSOLVENTNICH TABLET (6x14) dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 09/423/07-C, intestato alla società KRKA, D.D., Novo Mesto, Šmarješka Cesta 6, 8501 Novo Mesto, Slovinsko e prodotto da KRKA, D.D., Novo Mesto, Šmarješka Cesta 6, Novo Mesto, 8501 Slovenia e da TAD Pharma GmbH, D - 27472 Cuxhaven, Heinz, Lohmann, Straße 5, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola NA.

Confezione: NOLPAZA «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Codice A.I.C.: 053001018 (in base 10) 1LKGTU (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione: ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: 40 mg di pantoprazolo;

eccipienti: mannitolo, crosopovidone (tipo A, tipo B), sodio carbonato, sorbitolo (E420), calcio stearato nel nucleo della compressa e ipromellosa, povidone (K 25), titanio diossido (E 171), ferro ossido giallo (E 172), glicole propilenico, acido metacrilico-copolimero etilacrilato, sodio laurilsolfato, polisorbato 80, macrogol 6000 e talco nel rivestimento della compressa.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino nn. 55/57 - 59100 Prato (PO);

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione:

NOLPAZA «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

codice A.I.C.: 053001018;

classe di rimborsabilità: Cnn.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: NOLPAZA «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Codice A.I.C.: 053001018.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02633

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di miglustat, «Miglustat Waymade».**

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 167 del 22 maggio 2026*

Codice pratica: DC/2024/377.

Procedura europea n. NL/H/6155/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MIGLUSTAT WAYMADE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Waymade B.V. con sede legale e domicilio fiscale in Herikerbergweg, 88, 1101CM Amsterdam, Paesi Bassi;

confezione: «100 mg capsule rigide» 84 capsule in blister PVC/ACLAR-AL - A.I.C. n. 051398016 (in base 10) 1K0KD0 (in base 32);

principio attivo: miglustat.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Waymade B.V. - Herikerbergweg, 88, 1101CM Amsterdam, Paesi Bassi.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).



*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

RRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: centri di riferimento per la cura delle malattie rare, medicina interna, neurologia, pediatria.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare pe-

riodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

*Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 29 ottobre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**26A02654****Rettifica della determina AAM/A.I.C. n. 90 del 27 marzo 2026, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di perampanel, «Perampanel DOC».***Estratto determina AAM/A.I.C. n. 168 del 22 maggio 2026*

È rettificata, nei termini che seguono, la determina AAM/A.I.C. n. 90 del 27 marzo 2026, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale PERAMPANEL DOC, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 83 del 10 aprile 2026, nonché dell'estratto della determina suddetta, e il punto 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), per errori materiali ivi contenuti,

laddove è riportato:

A.I.C. n. 051516197 «2 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE-AL;

A.I.C. n. 051516209 «2 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PCTFE-AL;

A.I.C. n. 051516110 «4 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PCTFE-AL,

leggasi:

A.I.C. n. 051516197 «8 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE-AL;

A.I.C. n. 051516209 «8 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PCTFE-AL;

A.I.C. n. 051516110 «4 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC-AL,

laddove è riportato:

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Lek Pharmaceuticals D.D. Verovskova 57, Ljubljana, Slovenia;


Elpen Pharmaceutical Co. Inc. 95, Marathonos Avenue - Pirkermi - Attica, Atene, Grecia,

leggasi:

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Elpen Pharmaceutical Co. Inc., Marathonos Avenue 95, Pirkermi, 19009 Grecia.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40 - 20121 Milano, Italia.



*Disposizioni finali*

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'Immissione in commercio del medicinale.

**26A02655****Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di alfentanil cloridrato, «Alfentanil Piramal».***Estratto determina AAM/PPA n. 291/2026 del 22 maggio 2026*

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ALFENTANIL PIRAMAL, anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicato:

confezione: «0,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 028348035 (base 10), 0V13N3 (base 32);

principio attivo: alfentanil cloridrato.

È inoltre autorizzata la modifica della descrizione della confezione già autorizzata, secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea, da:

028348011 - «0,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml

a:

028348011 - «0,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 10 ml

Titolare A.I.C.: Piramal Critical Care Italia S.p.a., codice fiscale 03981260239, con sede legale e domicilio fiscale in via XXIV Maggio n. 62/A - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), Italia.

Codice pratica: N1B/2025/1390.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per la nuova confezione sopraccitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per la nuova confezione sopraccitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile).

*Stampati*

1. Le nuove confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

2. Per le confezioni già autorizzate, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate di cui sopra, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**26A02656****BANCA D'ITALIA****Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e liquidazione coatta amministrativa di Connect Plus Business S.r.l.**

Con decreto del 18 maggio 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 113-ter, comma 1, lettera b) e comma 3-bis - come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47 - nonché degli articoli 80 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1991, n. 385 («TUB»), richiamati dallo stesso art. 113-ter, cui fa rinvio l'art. 114-undecies, comma 2, TUB, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di Connect Plus Business S.r.l., istituto di pagamento con sede in Milano.

**26A02630****MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA****Aggiornamento della classificazione di un prodotto in titolo alla società Pravisani S.p.A. presente nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.**

Si comunica ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, che con decreto dirigenziale del 25 maggio 2026, per il seguente prodotto, indicato con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emana il seguente avviso:

Denominazione in elenco	Codice MAP in elenco	Nuovo codice MAP in elenco	Fabbricante	Avviso
AN-FO 5	1Aa 2248	1Ab 0256	PRA	Aggiornamento della classificazione di un prodotto in elenco intestato alla società Pravisani S.p.a.

Il decreto dirigenziale del 25 maggio 2026 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 1 del citato decreto, sono pubblicati all'indirizzo web: <https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi/>

**26A02653**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

### Bando nazionale per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2025/2026.

Con decreto del 21 maggio 2026, prot. n. 77 il Ministero dell'università e della ricerca ha emanato il bando per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2025/2026. Il testo del bando e i relativi allegati sono consultabili sul sito [www.mur.gov.it](http://www.mur.gov.it) e sul sito [www.universitaly.it](http://www.universitaly.it)

Con successivo provvedimento, integrativo del suddetto atto, sono indicati i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'anno accademico 2025/2026 e sono altresì indicati, sempre per ciascuna scuola attivata, i posti finanziati con risorse regionali, i posti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999.

Della pubblicazione sul sito istituzionale del MUR del richiamato provvedimento integrativo sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02629

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

### Modifiche all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020

Con ordinanza n. 267 del 27 marzo 2026, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 17 aprile 2026 al numero 1087, avente ad oggetto «Modifiche all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020», l'allegato 1 all'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 è modificato, e conseguentemente aggiornato, con la rimodulazione degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza in questione.

La citata ordinanza può essere consultata sul sito del commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al link <https://sisma2016.gov.it/ordinanze>

26A02670

### Modifiche degli allegati alle ordinanze n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023

Con ordinanza n. 268 del 27 marzo 2026, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 13 aprile 2026 al numero 1043, avente ad oggetto «Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 137 del 29 marzo 2023 e n. 129 del 13 dicembre 2022», sono modificati gli allegati A e B e C dell'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022 e l'allegato C dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023 con la rimodulazione degli interventi, rispettivamente indicati negli articoli 1 e 2 dell'ordinanza in questione.

La citata ordinanza può essere consultata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al link <https://sisma2016.gov.it/ordinanze>

26A02671

### Modifiche all'allegato B dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023 ed all'ordinanza speciale n. 30 del 31 dicembre 2021

Con ordinanza n. 271 del 27 marzo 2026, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 13 aprile 2026 al numero 1045, avente ad oggetto «Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023 e all'ordinanza speciale n. 30 del 31 dicembre 2021», è modificato l'allegato B dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023 con l'aggiunta dell'intervento indicato all'art. 1 dell'ordinanza in questione.

Conseguentemente, come descritto nel successivo art. 2 dell'ordinanza *de qua*, il testo dell'ordinanza speciale n. 30 del 31 dicembre 2021 è così modificato:

(a) all'art. 1, comma 1, è soppresso il punto 1 dell'elenco che inseriva il seguente intervento nella programmazione dell'ordinanza speciale: «1. delocalizzazione della Casa di riposo comunale di Santa Colomba, importo stimato da CIR dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche euro 3.083.600,00, già finanziato *ex ordinanza* n. 109 del 2020 per euro 3.950.000,00»;

(b) all'art. 5 è soppresso il comma 5;

(c) l'art. 8, comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 8.899.824,49 di cui euro 3.736.900,00 trovano copertura all'interno delle risorse già stanziati con l'ordinanza n. 109 del 2020 ed euro 5.162.924,49 trovano copertura a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità, come da importi dettagliati all'art. 1 della presente ordinanza».

La citata ordinanza può essere consultata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al link <https://sisma2016.gov.it/ordinanze>

26A02672

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

### Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Alberone Soc. Coop. a r.l.», in Udine, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 703 dd. 22 maggio 2026 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile, la cooperativa «Alberone Soc. Coop. a r.l.» con sede in Udine, C.F. 01967000306, costituita addì 21 ottobre 1996 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine, ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Sabrina Cagnina, con studio in Udine, vicolo Repetella, n. 16.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

26A02651



**Scioglimento, per atto dell'autorità, della «5D Cooperativa Sociale», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore**

Con deliberazione n. 704 dd. 22 maggio 2026 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile, della cooperativa «5D Cooperativa sociale» in liquidazione, con sede in Trieste, c.f. 01338790320, costituita il giorno 15 gennaio 2020, per rogito notaio dott. Pietro Ruan di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Lussi, con studio in Trieste, via Dante n. 5.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

**26A02652**MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-124) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € <b>86,72</b>
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € <b>55,46</b>

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica [editoria@ipzs.it](mailto:editoria@ipzs.it).

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ <b>18,00</b>

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.  
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 5 3 0 \*

€ 1,00

